

Direzione Regionale Toscana e Umbria

FAQ

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori e contabilità delle opere appaltate, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'ex Caserma Quarleri sita in via Madonna del Piano in Sesto Fiorentino (FI)

Quesito n.1

Quali sono le modalità con cui deve essere resa la dichiarazione sostitutiva richiesta al punto A.4) del Disciplinare di gara in materia di cauzione provvisoria.

Risposta:

La dichiarazione in parola consiste in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del soggetto sottoscrittore della garanzia, accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità, con cui viene certificata, formalmente, la sussistenza del potere del sottoscrittore di impegnare la società fideiussore nei confronti dell'Agenzia.

Quesito n.2

- **D.** In riferimento al bando si richiede il seguente chiarimento:
- 1) Si chiede se una configurazione del RT costituito da un libero professionista, da più società di ingegneria e una società di servizi geologici, sia ammesso a partecipare alla Procedura aperta;
- 2) Fermo restando che il costituendo RT possiederà più delle 6 figure tecniche minime richieste dal disciplinare per la partecipazione alla procedura aperta, in relazione a quanto richiesto dal punto 12, si chiede se più professionalità possano essere coperte da uno stesso soggetto;
- 3)In riferimento alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, i singoli componenti delle società di ingegneria presenti nel RT, vanno specificati? e se si dove vanno inseriti i loro dati?
- 4) Sempre con riferimento alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, nella parte relativa alla "E DICHIARA", essendo il gruppo costituendo un RT, si deve compilare solo il punto f)?

Risposta:

In merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue:

1) Per quanto attiene il primo quesito occorre preliminarmente osservare che alla procedura sono ammessi esclusivamente i soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016. Pertanto,

non comprendendosi cosa si intenda con la generica dizione "società di servizi", si invita a tenere presente che il Raggruppamento potrà vedere associata una mandante non appartenente ai soggetti di cui al precitato art. 46, nella misura in cui deputata all'espletamento delle attività suscettibili di subappalto. Del resto, nell'ipotesi di raggruppamento sovrabbondante rientra di certo nella libera iniziativa dell'operatore economico raggruppare un soggetto deputato all'espletamento delle attività subappaltabili di cui all'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

In sostanza, la possibilità di associare al raggruppamento una mandante non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 va ricondotta alla sola fattispecie in cui il RTP sia già **autonomamente qualificato**, ossia in possesso di per sé di tutti i requisiti di partecipazione prescritti dai documenti di gara (c.d. raggruppamento sovrabbondante).

Cionondimeno, occorre che il geologo (cfr. paragrafo 10 del Disciplinare in cui si specifica che la relazione geologica non è subappaltabile) e dunque la specifica professionalità in parola richiesta dai documenti di gara a pena di esclusione, venga garantita quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata. Il tutto, in armonia non solo con le norme di legge che espressamente circoscrivono ai soggetti dell'art. 46 del Codice l'ambito di applicazione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura ma altresì con quanto precisato nelle Linee Guida Anac n. 1/2016 recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", a cui espressamente si rinvia nel disciplinare.

- Per quanto attiene il secondo quesito, attinente le specifiche professionalità richieste ai fini dell'appalto, si specifica che più professionalità potranno essere soddisfatte da uno stesso soggetto;
- 3) Per quanto concerne la **domanda di partecipazione**, e nel caso di **RT costituendo**, dovrà essere dichiarata la forma di partecipazione, dando espressa indicazione della mandataria e delle singoli mandanti. Inoltre, dovrà risultare dalla domanda di partecipazione l'impegno delle mandanti, per l'ipotesi di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che a sua volta si impegna a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi dell'art. 48, co.8, del D.lgs. 50/2016. Sempre nella domanda di partecipazione dovranno altresì essere indicate le quote/parti del servizio che in caso di aggiudicazione verranno eseguite dai singoli componenti. Inoltre, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art.4 del Decreto n.263/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà essere data specifica indicazione del giovane professionista.

Per completezza si segnala anche che la **cauzione provvisoria** di cui al punto A.4) del Disciplinare - da presentare secondo modalità conformi a quelle indicate nei documenti di gara - dovrà necessariamente essere intestata a tutte le componenti del raggruppamento. Inoltre, in considerazione della partecipazione in forma plurima dovrà essere compilato un **distinto DGUE** (punto A.2 del Disciplinare) a cura di ciascun operatore facente parte del raggruppamento. Parimenti, il **Passoe** di cui al punto A.6) dovrà riportare al suo interno i dati di tutte le componenti del RT ed il **Patto di Integrità** di cui al punto A.8) dovrà essere sottoscritto da ciascun componente del raggruppamento.

Peraltro, gli RT (costituiti e costituendi) dovranno possedere cumulativamente **i requisiti finanziari e tecnici minimi** di cui alle lettere a), b) e d) del punto A.3) della lex specialis, fermo restando che la mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti di partecipazione in

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Il requisito di cui alla lettera c) del punto A.3) non è frazionabile.

Ciò premesso, ed in merito alle prescrizioni da osservare nella presentazione della documentazione di gara nel caso di RT, si rinvia in ogni caso al Disciplinare di gara.

Per quanto riguarda invece l'indicazione della pluralità di professionisti che verranno deputati all'esecuzione dell'incarico (ossia dei soggetti persone fisiche che eseguiranno personalmente le prestazioni), si invita a porre particolare attenzione nella redazione/compilazione della Domanda di partecipazione, secondo quanto precisato nei documenti gara, allo scopo di garantire all'interno della stessa l'indicazione di tutte le informazioni richieste.

In particolare, nel punto A.1) del Disciplinare si puntualizza, alla lettera b), delle dichiarazioni da rendere a cura del concorrente, che "nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo" - e dunque in tutte le ipotesi in cui più professionisti siamo chiamati ad espletare l'incarico - deve essere data specifica indicazione di ciascun professionista deputato allo svolgimento del servizio (secondo le specifiche abilitazioni richieste nella lex specialis nonché garantendo la presenza delle professionalità minime prescritte). Pertanto, quantunque il RTP sia composto da un libero professionista e da più società di ingegneria, come esplicitato da codesto operatore, dovrà essere data - a latere dell'osservanza delle prescrizioni dettate in tema di Raggruppamenti - specifica indicazione di detti professionisti, in osseguio con quanto previsto dall'art. 24 co. 5 del D.lgs. 50/2016 in ordine all'indicazione dei professionisti responsabili dell'incarico, nominativamente indicati in sede di offerta. Si rammenta comunque, per completezza, che in relazione a ciascun professionista indicato dovranno essere fornite le informazioni richieste al punto A.1) lett.b), specificando inoltre il/i professionisti in possesso delle abilitazioni richieste nei documenti di gara ai fini della partecipazione, nonché la natura del rapporto professionale intercorrente tra il professionista e l'operatore economico partecipante (sia esso mandante o mandataria del RT).

Parimenti, nell'ipotesi in cui vengano indicati due o più professionisti per l'espletamento dell'incarico, dovrà essere indicato il soggetto incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche (cfr. dich. c) della domanda di partecipazione).

Del resto, ill professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche è colui che coordina le diverse attività specialistiche ove rese da soggetti distinti, nel caso in cui l'appalto non sia eseguito da un singolo professionista.

Da ultimo, e per quanto riguarda invece i soggetti di cui all'art. 80 co.3 (a cui si ritiene possa essere riferito il quesito relativo alle modalità di indicazione dei singoli componenti delle società di ingegneria), cui attiene la causa di esclusione di cui all'art. 80 co.1 del D.lgs.50/2016, si segnala che i dati identificativi degli stessi dovranno essere riportati nella Parte II lett. B) del DGUE specificando nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e posizione ricoperta. Le dichiarazioni rese nell'ambito della parte III lettera A del DGUE si intenderanno riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i predetti soggetti di cui all'art. 80 co.3 del d.lgs. 50/2016.

Quesito n.3

D. Vorrei sapere se In merito ai lavori strutturali, i lavori di punta vanno riferiti esclusivamente alla Cat. S.03 o possono essere inseriti anche lavori riferiti alla Cat. S.04.

Risposta:

La determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.5/2010, con emissione antecedente sia al DM n.143/2013 che all'attuale D.M. 17/06/2016, ai fini della qualificazione del concorrente al concorso afferma che vanno considerati "gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi o categorie) dell'intervento, cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie ... della stessa natura, tuttavia tecnicamente più complessi". In quest'ottica il D.M. 17/06/2016 colloca gli interventi relativi alle classi S.03 e S.04 alla stessa natura, "Strutture, Opere infrastrutturali puntuali", assegnando alla categoria S.3 (0,95) un livello di complessità pari a 0,95, più elevato rispetto a quello della categoria S.04 pari a 0,90. Risulta quindi non ammissibile l'assorbimento della Classe S.4 alla Classe S.3, ai fini della qualificazione del operatore.

Quesito n. 4

In caso di RT si chiede se dobbiamo compilare il DGUE per ogni componente del RT o per ogni partecipante di ciascuna società mandante.

Risposta:

Nel caso di partecipazione in forma associata, e dunque nella forma del raggruppamento costituito o costituendo di cui all'art. 46 co. 2 lett. e), per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto (ossia un DGUE per la mandataria e un DGUE separato per ciascuna mandante), recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI, avendo cura di specificare nella parte IV (lett. A punto 2):

- per le società di ingegneria di possedere i requisiti di cui all'art.3 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 36 del 13/02/2017);
- ➢ per le società di professionisti di possedere i requisiti di cui all'art.2 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 36 del 13/02/2017).

In sostanza dovranno essere prodotti tanti DGUE quanti sono gli operatori facenti parte del raggruppamento, conformemente a quanto prescritto nello stesso DGUE, in cui nella parte II, lettera A, per le ipotesi di partecipazione in forma associata è prescritto di "accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto".

Cionondimeno, ed avuto riguardo alla specifica compagine sociale di ciascun operatore partecipante, dovranno essere fornite all'interno del relativo DGUE nella Parte II, lettera B tutte le "informazioni sui rappresentati" dell'operatore economico. Pertanto, all'interno di ciascun DGUE dovranno essere fornite le informazioni richieste per tutti i soggetti di cui all'art. 80 co.3 del D.lgs.50/2016 (cfr. punto A.2 del Disciplinare), da individuarsi in base alla forma societaria di ciascuna mandante ovvero nel caso di studio associato/associazione professionale nei singoli associati dello Studio/Associazione professionale. Le dichiarazioni rese nell'ambito della parte III lettera A del DGUE si intenderanno riferite, da parte del soggetto che sottoscrive il DGUE, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i predetti soggetti di cui all'art. 80 co.3 del d.lgs. 50/2016.